

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024
344/2024/R/GAS

PRIMA DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2020

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1305^a riunione del 30 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2019, 296/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 296/2019/E/gas) relativa a controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas, recante approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento per l’anno 2020;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 463/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 463/2020/R/gas) recante determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, per gli anni 2020-2025, in materia di regolazione premi-penalità del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 87/2022/E/gas, recante approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell’anno 2020;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas recante approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 40 della RQDG contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;
 - a decorrere dal 1 gennaio 2020, il sistema incentivante i recuperi di sicurezza si applica a tutte le imprese distributrici di gas naturale, comprese quelle che, alla data del 31 dicembre 2019, gestiscono impianti di distribuzione con meno di 1.000 clienti finali;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 41 e 42 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e livelli tendenziali, di cui al comma 42.6 della RQDG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
 - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale;
 - il valore della componente odorizzazione dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 41.1 della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2019 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'articolo 45 della RQDG fissa le disposizioni in materia di riduzione e annullamento dei premi e, in particolare, prevede che:
 - (comma 45.1) in caso di incidente da gas combustibile accaduto nell'anno di riferimento t sull'impianto di distribuzione j , i premi di cui al comma 41.1 (componente odorizzazione) e i premi di cui al comma 42.8 (componente dispersione), siano ridotti del 50%;

- (commi 45.2 e 45.3) l'impresa distributrice, in caso di due o più incidenti da gas combustibile accaduti nell'anno di riferimento t sull'impianto di distribuzione j , perda il diritto a riscuotere per il suddetto impianto e per l'anno di riferimento t i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8, fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 45.3, nel caso in cui l'incidente sia stato provocato da una causa di forza maggiore o da terzi, a condizione che l'impresa distributrice sia in grado di documentarlo;
- (comma 45.4) l'impresa distributrice, in caso di odorizzazione del gas distribuito non conforme alla normativa vigente in materia, accertata da un controllo della qualità del gas effettuato dall'Autorità nell'anno di riferimento sull'impianto di distribuzione j , perda per l'anno di riferimento t il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
- (comma 45.5) l'impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione j il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all'Articolo 14, perda per l'anno di riferimento t il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
- nei casi di interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 44, della RQDG, l'Autorità procede annualmente ad aggiornare i livelli tendenziali ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per ogni restante anno del periodo di regolazione.
- l'articolo 38 della RQDG contiene disposizioni in materia di comunicazione dell'impresa distributrice all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti e, in particolare, prevede che:
 - l'Autorità, attraverso un sistema telematico, renda noti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione dei premi e delle penalità dell'anno di riferimento, determinati ai sensi del Titolo VIII della RQDG;
 - ogni impresa distributrice abbia facoltà di richiedere all'Autorità una rettifica dei dati trasmessi non correttamente a causa di un errore materiale, nel periodo di tempo appositamente definito dall'Autorità e reso noto alle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 463/2020/R/gas, l'Autorità ha determinato, per il periodo 2020-2025, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas ai sensi dell'articolo 38 della RQDG, relativamente all'anno 2020;
- difficoltà di tipo informatico hanno ritardato il processo con il quale l'Autorità rende disponibili alle imprese distributrici le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del

servizio di distribuzione gas per l'anno 2020, secondo la prassi operativa adottata negli scorsi anni; nel mese di giugno 2024 gli Uffici dell'Autorità, con il supporto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), hanno reso disponibili, mediante un sistema *on-line*, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza di distribuzione gas per il 2020 e gli esiti delle elaborazioni, con indicazione dell'importo previsto dei premi e delle penalità, in applicazione delle formule contenute nella RQDG;

- nella determinazione dei valori di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorità hanno tenuto conto degli elementi che comportano la riduzione o l'annullamento dei premi;
- rispetto alle informazioni rese disponibili, ogni impresa distributrice, entro il termine del 18 luglio 2024, mediante il sistema *on-line*, ha potuto trasmettere eventuali osservazioni o, in assenza di osservazioni, dare riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2020; in particolare si è registrata la seguente situazione:
 - a) 148 imprese distributrici hanno fornito un riscontro positivo alle elaborazioni rese disponibili dall'Autorità;
 - b) 39 imprese distributrici hanno rifiutato l'esito, segnalando errori materiali e/o fornendo osservazioni critiche in merito alla corretta interpretazione delle regole della RQDG, o non hanno fornito alcun riscontro né positivo né negativo;
- relativamente alle imprese di cui alla lettera b) del precedente alinea, emerge la necessità di procedere con dei supplementi di istruttoria (che possono comportare aggravii amministrativi), al fine di effettuare opportuni approfondimenti il cui completamento comporta tempistiche ulteriori che penalizzerebbero finanziariamente le imprese che hanno fornito con sollecitudine riscontro positivo ai valori pubblicati entro i termini previsti dall'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare i premi e le penalità, per l'anno 2020, per le imprese che hanno fornito entro i termini indicati riscontro positivo all'importo complessivo netto dei premi per i recuperi di sicurezza per l'anno 2020 pubblicato dall'Autorità;
- dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dei suddetti premi entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
- prevedere che la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2020 per le imprese distributrici che hanno rifiutato l'esito o non hanno fornito alcun riscontro sia rinviata a successivo provvedimento, in esito ai necessari approfondimenti istruttori;
- aggiornare i livelli tendenziali, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 44, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche e di pubblicare i livelli

tendenziali per il periodo di regolazione 2020-2025 di tutti gli impianti di distribuzione

DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2020, di cui alle Tabella 1 e 2 allegate al presente provvedimento, per le imprese che hanno fornito, entro i termini indicati, riscontro positivo all'importo complessivo netto dei premi per i recuperi di sicurezza per l'anno 2020 pubblicato dall'Autorità;
2. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei premi di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di prevedere che la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2020 per le imprese distributrici che hanno rifiutato l'esito o non hanno fornito alcun riscontro, sia rinviata a successivo provvedimento, in esito ai necessari approfondimenti istruttori;
4. di aggiornare i livelli tendenziali, per il periodo di regolazione 2020-2025, ai sensi dell'articolo 44, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche e di pubblicare in Tabella 3 allegata al presente provvedimento i livelli tendenziali per il periodo di regolazione 2020-2025 di tutti gli impianti di distribuzione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini